

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 40/08/2012**

### **Motivi in fatto e diritto.**

Trattasi di due ricorsi, riuniti da questa Commissione, per identità oggettiva e parzialmente soggettiva, proposti dalla "LINEA STEPHY di BE.St. & C. S.n.c.", con sede in Chiuduno (BG) alla Via Dante Alighieri, n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, St.Be., nonché dai soci St.Be. e Gi.PL., avverso gli avvisi d'accertamento n. Omissis, Omissis, Omissis, relativi ai redditi 2004 e n. Omissis, Omissis, Omissis, relativi ai redditi 2005, emessi dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bergamo e avverso le cartelle di pagamento n. Omissis, emesse dalla BERGAMO ESATTORIE S.p.a., Concessionario del Servizio Nazionale di Riscossione della Provincia di Bergamo.

Con i suddetti avvisi d'accertamento, l'Agenzia delle Entrate avanza nei confronti della "LINEA STEPHY di Be.St. & C. S.n.c." e dei suoi soci una pretesa per il recupero a tassazione, per l'anno 2004, di un maggior reddito d'impresa di € 14.686,00, imputato pro quota ai soci, una maggiore IRAP di € 624,00, una maggiore IVA di € 2.937,23 e, per l'anno 2005, di un maggior reddito d'impresa di € 58.339,00, imputato pro quota ai soci, una maggiore IRAP di € 2.479,00, una maggiore IVA di € 11.557,23, negando la deducibilità di costi relativi ad una serie di acquisti, riferibili all'omessa registrazione sul registro IVA Acquisti della ricevuta fiscale n. 164063/05, emessa dalla "NOTE E SAPORI GRILL S.r.l.", alle spese sostenute per la somministrazione dei pasti per l'importo di € 555,33 e ad operazioni inesistenti, di cui a sei fatture emesse dalla "SIDER PHARMA S.r.l." e a sette fatture emesse dalla "TECNICA TRADING S.r.l.", imprese queste, ritenute dalla Guardia di Finanza di Sarnico "cartiere", perché esercitanti esclusivamente l'attività di fatturazione di operazioni inesistenti.

Avverso i suddetti avvisi propone rituale ricorso la società citata, che lamenta la mancanza di motivazione e di prove degli atti impugnati, deducendo, nel merito, l'effettività delle operazioni e delle fatture contestate e la piena regolarità anche soggettiva delle stesse, la non consapevolezza di eventuali illeciti da parte delle emittenti e la deducibilità dei costi sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte dirette.

Per gli avvisi d'accertamento riguardanti l'anno 2004, invoca altresì la decadenza dell'Ufficio dal potere d'accertamento, giacché, notificati nel dicembre 2010 e, quindi, in ritardo, disponendo la legge che devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno (quinto in caso di omessa presentazione) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Si costituisce in giudizio l'Ufficio per affermare la legittimità del suo operato e la BERGAMO ESATTORIE S.p.a., che rileva l'inammissibilità del gravame avverso le cartelle esattoriali, non avendo i ricorrenti eccepito alcun loro vizio proprio. Ritiene la Commissione che i ricorsi siano infondati e che debbano essere respinti. Preliminarmente, va rilevato che gli avvisi d'accertamento impugnati sono congruamente motivati, perché in essi sono con chiarezza indicate le ragioni della pretesa erariale, venendo sottolineati sia i rapporti fattuali dei provvedimenti sia le argomentazioni di natura giuridica.

In particolare, nella specie, l'Agenzia delle Entrate ha indicato quali sono i documenti presi in considerazione, segnatamente il p.v. di constatazione della Guardia di Finanza di Sarnico del 29 ottobre 2009 e quelli in essi richiamati,

l'imponibile accertato, l'aliquota applicata e l'imposta liquidata, con puntuale riferimento alle varie disposizioni normative e la valutazione operata dall'Ufficio.

L'eccezione sollevata dai ricorrenti, sulla mancanza di motivazione degli avvisi, non è fondata, perché, nel caso in specie, trattasi di motivazione per relationem, giacché negli atti impugnati si fa riferimento al precedente e sopra richiamato p.v. d'ispezione della Guardia di Finanza, il cui possesso, in mano dei ricorrenti, è provato dalla circostanza che, a seguito della notifica della pretesa impositiva, i contribuenti, società e soci, presentavano, in data 9 febbraio 2011, istanza di accertamento con adesione, dimostrando così d'accettare il contraddittorio sulle specifiche violazioni accertate dalla Guardia di Finanza.

Nel merito, si osserva che la società ricorrente ha intrattenuto rapporti commerciali con le s.r.l. "SIDER PHARMA" e "TECNICA TRADING".

È risultato che la prima non aveva neppure una struttura aziendale e nessun personale e che la seconda non avrebbe potuto prestare quei servizi fatturati con i documenti contestati perché le sue reali potenzialità produttive non l'avrebbero concretamente consentito.

In ogni caso, i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento a discarico e tale circostanza attribuisce un valore probatorio all'attribuzione del carattere di "cartiera" alle fornitrici. Per quanto riguarda, infine, la sollevata eccezione di decadenza del potere d'accertamento dell'Ufficio, si osserva che il D.L. 223/2006 ha previsto il raddoppio dei termini di accertamento quando il contribuente, come nel caso in esame, ha commesso delle violazioni comportanti l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.lgs 74/2000.

In considerazione dell'irrilevanza percentuale delle fatture in contestazione rispetto all'ammontare complessivo degli acquisti, così che non può escludersi la buona fede della società ricorrente, forse trovatasi in una situazione non voluta, è giusto compensare fra le parti le spese di lite.

#### **P.Q.M.**

La Commissione respinge i ricorsi e, per l'effetto, convalida gli avvisi d'accertamento impugnati e le successive cartelle esattoriali. Compensa le spese.

Così deciso in Bergamo il 13 febbraio 2012